CAMERA DEI DEPUTATI N. 7463-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

Presentato al Senato della Repubblica il 21 novembre 2000
e trasferito alla Camera dei deputati il 27 novembre 2000

(Relatore: **SIGNORINO**)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 13 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7463;

rilevata l'opportunità di una normativa organica in materia di prevenzione delle malattie infettive e diffusive degli animali in un'ottica di semplificazione della stessa;

alla luce dei parametri di cui agli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, siano chiariti i termini per la realizzazione del programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina;

all'articolo 2, appare opportuno chiarire la natura normativa o meno dei decreti ministeriali ivi previsti, precisando in caso positivo che si tratta di regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione Bilancio,

premesso che, dall'esame delle ipotesi di quantificazione contenute nella relazione tecnica a fondamento dell'onere di 100 miliardi

di lire annue determinato dall'attuazione del provvedimento, si evidenziano oneri di carattere non permanente, che potrebbero cioè non riprodursi negli esercizi successivi al periodo di prima attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge;

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre appositi strumenti normativi di rango regolamentare cui rimettere il compito di individuare, una volta cessata l'emergenza connessa al pericolo di diffusione dell'ESB, le priorità e le emergenze cui debba farsi fronte ricorrendo alle risorse poste a disposizione a regime dal provvedimento in esame.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza;

premesso che:

l'adozione del provvedimento in esame è motivata dalla necessità ed urgenza di disporre di strutture adeguate a garantire un sistema di controlli a tutela della salute pubblica, in particolare contro la possibile diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina e l'obbligatorietà dei test rapidi sugli animali macellati con età superiore ai ventiquattro mesi, con lo stanziamento di nuove risorse finanziarie;

appare opportuno, altresì, che il Governo assuma l'impegno in sede europea ad ottenere risorse per fronteggiare la crisi dell'alimentazione animale, causata dai divieti sugli OGM e sulle farine animali;

si ritiene opportuno un maggior coordinamento tra il Ministro della Sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali, sul piano dei controlli nel settore;

all'articolo 2 è opportuno prevedere il parere delle Commissioni competenti, sul decreto di riforma dell'Ispettorato centrale repressioni frodi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il provvedimento prevede l'introduzione di test di diagnosi rapida per i bovini con più di ventiquattro mesi ed anticipa, con criteri più restrittivi, l'esecuzione del programma di test di individuazione rapida della malattia deliberato dal Comitato veterinario permanente in data 23 novembre 2000 su proposta della Commissione europea;

rilevato che il provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.	1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, » *sono inserite le seguenti:* « nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, »;

al comma 1, lettera a), *le parole:* « a regime » *sono sostituite dalle seguenti:* « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » *e le parole:* « ventiquattro mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « trenta mesi »;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* « il potenziamento della sorveglianza epidemiologica » *sono inserite le seguenti:* « e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adegua le disposizioni di cui al comma 1), lettera *a)*, per tener conto di eventuali disposizioni comunitarie ».

DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 335

Decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 272 del 21 novembre 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attività di sorveglianza e di tracciabilità dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, **nelle more della riconversione del sistema zootecnico a**

(segue: testo del decreto-legge)

epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una più funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, **a decorrere dal 1° gennaio 2001,** di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai **trenta mesi**;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica **e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali,** mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) identica.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-*bis*. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adegua le disposizioni di cui al comma 1), lettera *a)*, per tener conto di eventuali disposizioni comunitarie.

ARTICOLO 2.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
VERONESI, *Ministro della sanità.*
PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*
VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7463A
Lire 500